Milano, 27 ottobre 2026
Circ. n. 067

A tutto il PERSONALE DOCENTE e ATA
a tempo determinato
p.c. alla DSGA

Sede
Sede associata

Oggetto: **Fruizione ferie docenti e ATA durante la sospensione delle attività didattiche**

Si comunica al personale supplente breve saltuario o con contratto fino al **30 Giugno 2027** che la normativa sulla monetizzazione delle ferie prevede di sottrarre ai giorni maturati per le ferie i giorni di sospensione dell'attività didattica.

I giorni di sospensione didattica, deliberati dal Consiglio di Istituto, sono reperibili sul sito alla voce https://www.maxwell.edu.it/calendario-scolastico/

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività soppresse sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche compatibilmente con le esigenze di servizio anche in più soluzioni.

Di norma, tutte le ferie devono essere richieste e fruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il termine dell'a.s. di riferimento 31/08/2027, salvo casi eccezionali debitamente approvati; le festività soppresse devono improrogabilmente essere usufruite entro il termine dell'anno scolastico 31/08/2027.

Il personale a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve usufruire di tutte le ferie improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza 16715/2024, si rende attento il personale che la presente costituisce espresso invito a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, e della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

In particolare, la Corte afferma:

"ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell'art. 616

COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE
Cofinanziato dall'Unione europea
Ministero dell'Istruzione e del Merito
PON Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020
UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo Fondo europeo di sviluppo regionale
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito

attività didattiche), e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in

mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro".

Per completezza di informazione si riporta di seguito uno stralcio della recentissima sentenza n. 16525/2026 della Corte di Cassazione che ha chiarito che *"«Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative »".*

La sentenza ribadisce che "il lavoratore è reso pienamente avvertito dai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni disposti nell'arco temporale che si svolge dall'inizio al termine delle stesse, così da poter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodi in relazione ai giorni proporzionalmente maturati in ragione della durata della supplenza, in consonanza con l'obiettivo di incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, nell'approccio espresso dalla Corte costituzionale e sostanzialmente condiviso dalla Corte di giustizia europea".

La suindicata pronuncia ha, in particolare, distinto tra i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti tra l'inizio e la fine delle stesse per i quali non è ritenuto necessario uno specifico avviso del Dirigente e il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno durante il quale invece, il Dirigente deve formalmente informare il docente della possibilità di fruire delle ferie nei giorni in cui non è impegnato in scrutini, esami o attività valutative, nonché delle conseguenze della mancata fruizione, ossia della perdita della relativa indennità, non potendo considerarlo automaticamente in ferie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Guglielmetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993)

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell'art. 616

COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE
Cofinanziato dall'Unione europea
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo Fondo europeo di sviluppo regionale
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito